



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 06-02-2020

OGGETTO:	Conferimento incarico di collaborazione autonoma - Determinazioni
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì sei del mese di febbraio alle ore 18:00, nella casa Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Luigi ARCUTI	SINDACO	P
Georgia TRAMACERE	VICE SINDACO	P
Giovanni MAURO	ASSESSORE	P
Tania D'ACQUARICA	ASSESSORE	P
Fernando GUIDO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Anna TRALDI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi ARCUTI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Gianni COLAZZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, l'Area “1” – Amministrativa – Affari generali e istituzionali è composta da n. 5 Uffici/Servizi:

- Segreteria Generale, Contratti, Protocollo, Personale (Parte Giuridica)
- Biblioteca, Teatro e Cultura e Manifestazioni
- Demografico, Elettorale
- Attività Socio Assistenziali ed Educative, Istruzione
- Relazioni con il Pubblico, Servizi Informatici, SUAP.

Che, nella suddetta organizzazione non vi sono dipendenti assegnati al servizio personale (parte giuridica) che viene gestito, dunque, esclusivamente dal Responsabile di Area.

Tenuto conto che le risorse umane attualmente assegnate all'Area non dispongono dell'autonomia e della qualificazione necessarie per poter espletare le relative attività in materia di personale.

Considerato che, occorre provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, all'adozione di tutti gli atti connessi ed all'avvio, in tempi brevi, delle procedure concorsuali ivi previsti

Valutata l'assoluta necessità di dotare urgentemente l'Ente di una valida attività di supporto specialistico, dotata di specifiche conoscenze e competenze richieste nell'area, al fine di consentire il corretto espletamento degli adempimenti inerenti: a) la predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e di tutti gli atti connessi; b) la predisposizione dei bandi delle procedure concorsuali necessarie alla copertura dei posti programmati e di tutti gli atti connessi; c) l'istruttoria amministrativa dei procedimenti complessi connessi agli atti indicati sub a) e b).

Considerata l'urgenza di procedere all'affidamento di un incarico temporaneo di natura occasionale per garantire tutto quanto sopra e ritenuto opportuno, nell'interesse dell'Ente, affidare il suddetto incarico ad un dipendente di altro Comune, professionalmente competente, in quanto ciò garantisce che il suddetto incaricato conosca bene, perché già adeguatamente approfondite, tutte quelle problematiche in materia di personale degli enti locali, necessarie per il corretto espletamento dell'incarico.

Dato atto che l'incarico da conferire:

- è necessitato per esigenze organizzative eccezionali e non prevedibili e per l'espletamento di attività specialistica altamente qualificata che rientra nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e che presuppone competenze, conoscenze e professionalità attualmente non disponibili all'interno dell'Ente;
- ha carattere temporaneo e durata non eccedente a quella di questa Amministrazione comunale.

Dato atto che, all'esito delle valutazioni effettuate in ordine alle professionalità esistenti nel territorio ed alla verifica di quelle disponibili a ricoprire l'incarico, in possesso dei requisiti e della qualificazione professionale necessari, con nota prot. n.1238 del 31 gennaio 2020 è stata inoltrata richiesta di autorizzazione *ex art. 53* del D.Lgs. 165/2001 al Comune di San Cesario di Lecce per avere la disponibilità del dipendente comunale, Avv. Luca Leone, a svolgere un incarico di supporto specialistico al servizio personale di questo Ente.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Cesario di Lecce n. 17 del 4 febbraio 2020, acquisita al protocollo comunale in data 06/02/2020 al n.1475, di autorizzazione al dipendente Avv. Luca Leone a svolgere la propria opera *extra* orario d'ufficio presso questo Ente, sino a conclusione dei procedimenti sopra individuati.

Richiamati al riguardo:

- l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con Legge 133/08, il quale stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, possa avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero a quelle previste nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il comma 56 del citato art. 3, il quale prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita: *«Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti».

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 4 marzo 2008, nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 6 del 14 marzo 2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla Legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), ora D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Richiamati, altresì:

- l'art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/15 che dispone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fatta eccezione per le collaborazioni e gli incarichi resi a titolo gratuito;
- l'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di ridurre dal 2011 entro il limite massimo dell'80% le spese per studi, incarichi di consulenza e ricerca, delle somme impegnate a tale titolo nell'esercizio 2009;
- l'art. 9, comma 28, della Legge 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 *bis*, della Legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1 *quater*, del D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016, il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia

superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Atteso che l'incarico che in questa sede si intende conferire, propriamente qualificabile come incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, non rientra:

- nei limiti di spesa di cui l'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, in quanto lo stesso non risulta sussumibile negli incarichi di studio, ricerca e consulenza secondo la definizione fornita dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2008;
- nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, della Legge 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 *bis*, della Legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1 *quater*, del D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016 in quanto detta norma contingente esclusivamente gli incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

Rilevato, per converso, che nel caso di specie trova applicazione il comma 557 *quater* dell'art. 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5 *bis*, della Legge n. 114 del 2014, in virtù del quale gli enti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il vigente Statuto comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabile di Area.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota prot. n. 1238 del 31 gennaio 2020, con la quale è stata inoltrata richiesta di autorizzazione *ex art. 53* del D.Lgs. 165/2001 al Comune di San Cesario di Lecce per avere la disponibilità del dipendente comunale, Avv. Luca Leone, a svolgere un incarico di supporto specialistico al servizio personale di questo Ente.
2. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Cesario di Lecce n. 17 del 4 febbraio 2020, acquisita al protocollo comunale in data 06/02/2020 al n. 1475, di autorizzazione al dipendente Avv. Luca Leone a svolgere la propria opera *extra orario* d'ufficio presso questo Ente, sino a conclusione dei procedimenti sopra individuati.
3. Di conferire, pertanto, all'Avv. Luca Leone, dipendente comunale presso il Comune di San Cesario di Lecce l'incarico di supporto specialistico al servizio personale (parte giuridica) di questo Ente, al fine di consentire il corretto espletamento degli adempimenti inerenti: a) la predisposizione della programmazione triennale del

fabbisogno del personale 2020/2022 e di tutti gli atti connessi; b) la predisposizione dei bandi delle procedure concorsuali necessarie alla copertura dei posti programmati e di tutti gli atti connessi; c) l'istruttoria amministrativa dei procedimenti complessi connessi agli atti indicati sub a) e b).

4. Di riconoscere all'Avv. Luca Leone, quale corrispettivo dell'incarico attribuito, l'importo complessivo lordo di € 5.000,00 specificando che tale incarico, da qualificarsi come incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, avrà una durata presumibile di mesi sei.
5. Di demandare al competente Responsabile di Area l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa

Con votazione successiva ed unanime, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi ARCUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 18-02-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 18-02-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[X] è stata comunicata, con lettera n. 2053 in data 18-02-2020 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-02-2020;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO